

• **Bronzini-Giubboni** Corte e Art. 18 a pag. 11

# ARTICOLO 18, LE DISPARITÀ DENUNCIATE DALLA CORTE

GIUSEPPE BRONZINI E STEFANO GIUBBONI\*

La Corte costituzionale, con la sentenza 59/2021, è per la prima volta intervenuta con vigore e incisività sul nuovo testo dell'art. 18 dello Statuto, così come modificato dalla legge Fornero nel 2012 che ha, come noto, sostanzialmente disarticolato il sistema di tutela contro il licenziamento illegittimo.

**CON LA LEGGE FORNERO** questo modello è stato frantumato in quattro regimi (senza contare le peculiarità del licenziamento collettivo), per essere poi soppiantato, per i soli lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, dal cosiddetto *Jobs act*. La Corte costituzionale, che era già intervenuta sul *Jobs act*, riattribuendo al giudice il potere di stabilire, entro i limiti fissati dalla legge, l'entità della indennità risarcitoria spettante al lavoratore, questa volta ha giudicato su una norma chiave del nuovo art. 18.

Infatti, nel caso esaminato dalla Corte, si discuteva se fosse legittimo imporre la reintegrazione solo per certe ipotesi di licenziamento disciplinare palesemente prive di giustificazione, prevedendo per contro soltanto una corrispondente facoltà per i casi di licenziamento per motivi oggettivi, le cui ragioni giustificative risultassero, tuttavia, del pari

manifestamente insussistenti.

La Corte ha ritenuto che una tale radicale diversità di trattamento di casi sostanzialmente identici non potesse dirsi sanata neppure dallo sforzo interpretativo-ricostruttivo posto in essere dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo tale disparità trovare giustificazione quando sono in gioco beni di primario rango costituzionale, quale la stabilità del posto di lavoro. Come per l'appunto nel caso deciso, in cui la disparità riguardava la differenza di trattamento irragionevolmente riservata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo rispetto a quello per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, cioè per colpa del lavoratore. Si tratta, in entrambi i casi, sottolinea la Corte, di ipotesi in cui l'inesistenza della ragioni

addotte è indiscutibile e plateale, cozzando con il principio di necessaria giustificazione del licenziamento. È dunque privo di "fondamento razionale" condizionare la reintegrazione – per i soli licenziamenti economici – a una valutazione discrezionale del giudice, in assenza oltretutto di parametri legali.

**È VERO CHE** la Cassazione (che si è trovata a svolgere un ruolo improprio, "quasi legislativo", nel risolvere dubbi e incertezze macroscopiche) aveva cercato di limitare questa discrezionalità, stabilendo che la reintegrazione avrebbe dovuto essere esclusa solo quando sarebbe risultata troppo onerosa per il datore, tenuto conto delle condizioni economiche dell'impresa. Ma è evidente come questo tentativo apparisse esso stesso inadeguato rispetto alla questione della violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza, non fosse altro per le difficoltà applicative e il rischio di facili abusi da parte del datore di lavoro.

Per la Corte, "alla violazione del principio di uguaglianza e alla disarmonia interna a un sistema di tutele, caratterizzato da una pluralità di distinzioni, si associa l'irragionevolezza intrinseca del criterio

distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento". I principi seguiti dalla Consulta potrebbero portare a ulteriori interventi "ortopedici" sul disfunzionale e frammentato "sistema" di tutele stratificatosi con gli interventi legislativi del 2012-2015. La stessa Corte, nella sentenza 150/2020, ha rivolto un pressante invito del legislatore a farsi carico di tali difetti di sistema, ponendo mano ad una riforma organica ed equilibrata. Per questo riteniamo che bene farebbe il legislatore, senza attendere altri interventi, ad accogliere l'invito a razionalizzare questa materia, così importante, eliminando le tante disparità di trattamento e i tanti deficit di ragionevolezza e adeguatezza nelle tutele apprestate (se si vuole i tanti errori macroscopici nell'uso della semantica dei diritti fondamentali), che la Corte costituzionale ha, in parte, già stigmatizzato. L'art. 3 della Costituzione – nell'ancorare ogni norma di legge al rispetto del principio di ragionevolezza e nel porre a carico di chi distingue tra situazioni consimili l'onere di offrirne una plausibile giustificazione, anche sotto il profilo del bilanciamento tra valori e diritti – costituisce il più saldo presidio dell'uguaglianza e dell'equità sociale. Il legislatore è avvisato.

\* *Presidente di sezione della Corte di cassazione e professore di Diritto del lavoro all'Università di Perugia*

